

Dal 28 luglio 2010 il nuovo Modello Dichiarazione di Conformità

A partire dal 28 luglio, data di entrata in vigore del Decreto 19/5/10 "Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37 concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" (pubblicato in G.U. il 13 luglio 2010), le dichiarazioni di conformità degli impianti da parte delle imprese installatrici e degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici dovranno essere rilasciate su un nuovo modulo.

Il Decreto modifica solo il modello della dichiarazione di conformità che deve rilasciare un'impresa installatrice al termine della realizzazione degli impianti ovvero l'ufficio tecnico interno delle imprese non installatrici che interviene sui propri impianti.

Due le principali modifiche introdotte dal provvedimento di legge: oltre alla sopra citata **revisione delle modalità di compilazione del modulo**, la possibilità di **incorporare negli impianti prodotti o sistemi "non normalizzati" in Italia** ma legittimamente utilizzati - per il medesimo impiego - in un altro stato UE o facente parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo

Resta invariato l'obbligo di corredare la dichiarazione di conformità con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere, il quale deve attestare di aver eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto, di aver adottato gli accorgimenti necessari per raggiungere i livelli di sicurezza e, infine, di aver sorvegliato la corretta esecuzione dell'impianto.

Per facilitare la lettura le parti del decreto odierno sono riportate con caratteri di **colore blu**, mentre le parti del precedente decreto 37/ 08 sono riportate in colore nero. Occorre precisare che il decreto modifica solo il modello della dichiarazione di conformità che deve rilasciare un'impresa installatrice al termine degli impianti ovvero l'ufficio tecnico interno delle imprese non installatrice che interviene sui propri impianti, e introduce necessariamente anche alcune nuove precisazioni sulla corretta modalità di compilazione della Dichiarazione di Conformità che andranno sicuramente ad incidere sul modo di realizzare gli impianti e le manutenzioni.

Prima di iniziare l'esame delle modifiche è tuttavia necessario prestare attenzione al fatto che ha portato il ministero a modificare il quadro legislativo precedente e che deriva dall'obbligo di assicurare la libera circolazione ed utilizzo dei beni all'interno della Comunità Economica, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, come poteva essere il caso di alcuni prodotti del settore idrosanitario utilizzati in alcune zone della Comunità sulla base di regole regionali.

Come già anticipato le modifiche introdotte sono sostanzialmente due: un lifting al format e l'altra che prevede l'inserimento tra gli allegati obbligatori del riferimento alla relazione tecnica di accompagnamento da utilizzarsi in caso di materiali non soggetti a norme ma previsti da Regole di installazione di altre nazioni.

1) Modifiche formali e di sostanza

Nel modulo della dichiarazione di conformità, e in particolare nelle sezioni inerenti la "Dichiarazione" e gli "Allegati obbligatori" non sono più presenti le caselle che permettevano di segnare i casi che di volta in volta ricorrevano. Il nuovo testo quindi prevede che tutti gli elementi, dove applicabili siano "veri" e presenti.

2) L'Utilizzo di materiali non riconducibili a Norme di prodotto.

Viene inserita **nella modulistica** una nuova voce:

- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8).

Esplicata poi nella relativa Legenda di compilazione nel modo seguente:

8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

Commento:

Il testo prevede l'obbligo di progettazione dell'impianto indipendentemente dalla sua potenzialità da fascicolare assieme alla Dichiarazione di Conformità quando si utilizzano materiali non soggetti a Norma, ma ammessi dalle regolamentazioni nazionali di taluni paesi.

Il progetto dell'impianto deve obbligatoriamente essere redatto da un progettista abilitato (Ingegnere, perito, ecc.) secondo quanto previsto dal DM 37 per la parte di competenza e secondo quanto precisato nella nota di compilazione riportata in legenda alla modulistica per la parte relativa ai materiali impiegati e non soggetti a norma.

Da sottolineare come la sola presenza di un componente non Normato comporta l'obbligo di progettazione dell'intero impianto e come al professionista abilitato sia affidato il compito di eseguire sia un'analisi dei rischi propri del sistema o prodotto (idoneità all'uso), sia specifici (idoneità all'uso nelle specifiche condizioni di installazione), di garantire il raggiungimento di un equivalente livello di sicurezza rispetto alla realizzazione dell'impianto con materiali Normati e tecniche di installazione Normate attraverso la formulazione precisa e puntuale dei requisiti di posa ed utilizzo e di avere sorvegliato la realizzazione dell'opera e di avere rispettato i disciplinari del fabbricante del sistema o del prodotto.